



STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE ANÀ - UN PONTE CON IL TOGO

1. NOME, SCOPO E SEDE

Art.1 **Nome**

Ai sensi degli art. 60 e seguenti del CCS è costituita in data 27 aprile 2018 l'Associazione **ANÀ – UN PONTE CON IL TOGO**. L'Associazione è apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.2 **Scopo**

L'Associazione ha lo scopo di:

1. Promuovere e sostenere lo sviluppo e la qualità di vita della popolazione africana, in modo particolare in Togo, attraverso la realizzazione di progetti di promozione dello sviluppo nei settori educativi, formativi, culturali, ambientali, sanitari, agricoli, finanziari ed assistenza alle famiglie. La promozione può essere sia diretta, sia indiretta, attraverso il sostegno ad Istituzioni pubbliche o private attive nel paese.
2. Calibrare i suoi progetti e micro-progetti sulla base dei bisogni espressi dagli abitanti e per i quali le comunità locali siano pronte a dare un contributo fattivo nella loro realizzazione e/o gestione.
3. Far conoscere le attività dell'Associazione attraverso incontri, pubblicazioni e bancarelle, per la raccolta dei fondi necessari alla realizzazione dei progetti pianificati.

Art.3 **Sede**

La sede dell'Associazione è fissata presso il domicilio del presidente.

2. MEMBRI

Art.4 **Ammissione**

Possono far parte dell'Associazione chiunque si riconosca negli scopi, nei progetti e nelle attività dell'associazione e versano una tassa sociale annuale.

L'ammissione di nuovi soci avviene tramite domanda scritta o orale. Il pagamento della Tassa Sociale è condizione base per l'adesione.

Art.5 **Uscita**

La qualifica di socio si perde per inoltro di dimissioni scritte e/o per morosità.

Art.6 **Esclusione**

Il comitato può escludere un membro se:

- ✓ agisce in modo contrario agli interessi e principi dell'associazione
- ✓ non paga la tassa annuale

3. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E ASSEMBLEA

Art.7 **Organi sociali**

Sono organi dell'associazione

- ✓ L'assemblea generale dei soci
- ✓ Il Comitato
- ✓ La commissione di revisione

Art.8 **Assemblea generale dei soci**

L'assemblea ordinaria dei soci ha luogo entro la fine di maggio ed è indetta con convocazione scritta o tramite posta elettronica dal Comitato. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve pervenire ai soci almeno 15 giorni prima della data prevista per l'assemblea.

L'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- ✓ Nomina dei membri di comitato
- ✓ Nomina dei revisori
- ✓ Adottare e modificare gli statuti
- ✓ Deliberare sulle trattande proposte dal comitato
- ✓ Accettazione del rapporto d'attività annuale e del rendiconto finanziario
- ✓ Lo scioglimento dell'associazione

Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della Tassa Sociale.

Ogni membro ha diritto ad un voto.

Viene presieduta dal Presidente dell'Associazione.

La parte contabile può essere gestita da un socio, non necessariamente membro di comitato.

Art.9 **Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria può essere convocata dai 2/3 del comitato o su richiesta da 1/4 dei soci. Qualunque convocazione è sempre eseguita dal comitato, quindi in caso di richiesta dei soci, la richiesta deve essere inoltrata per iscritto al comitato che provvederà ad indire l'assemblea entro 30 giorni dalla richiesta.

Art.10 **Quorum**

L'Assemblea è valida indipendentemente dal numero di soci presenti e decide a maggioranza semplice con alzata di mano, salvo richiesta diversa di 1/3 (un terzo) dei presenti.

4. COMITATO

Art.11 **Composizione**

Il comitato, composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 membri.

E' l'organo esecutivo ed ha la responsabilità di perseguire le finalità dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea e del presente Statuto.

Il comitato è composto da:

- ✓ Un presidente
- ✓ Un segretario
- ✓ Ev. membri

I membri rimangono in carica due anni e possono essere rieletti. La designazione del presidente e del segretario avviene al suo interno.

Il comitato si riunisce regolarmente durante l'anno, almeno 4 volte, su convocazione del Presidente. Le decisioni al suo interno vengono prese a maggioranza semplice.

Se un membro del comitato dimissiona nel corso dell'anno sociale può essere sostituito subito dal comitato con ratifica della nomina nel corso dell'assemblea ordinaria successiva.

Art.12 **Compiti e competenze**

Il comitato direttivo ha i seguenti compiti:

- ✓ Curare gli interessi dell'associazione
- ✓ Operare e decidere su tutte le questioni che gli statuti gli attribuiscono
- ✓ Rappresentare l'associazione verso i terzi
- ✓ Convocare l'assemblea
- ✓ Tenere la contabilità

Il comitato stabilisce chi al suo interno, assieme al Presidente, ha diritto di firma e le relative modalità.

Art.13 **Il presidente**

Il presidente rimane in carica due anni ed è rieleggibile senza limiti. Ha firma collettiva a due con un membro del comitato. Dirige l'attività dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari per il suo buon funzionamento. In caso di divergenze all'interno del comitato si procederà a votazione e il voto del presidente avrà valenza doppia.

Art.14 **La commissione di revisione**

La revisione dei conti è affidata a due persone, anche esterne all'Associazione, nominate dall'Assemblea per un periodo di due anni e con possibilità di rielezione senza limiti. Loro compito è di presentare all'Assemblea un rapporto sull'andamento finanziario certificando la correttezza e la completezza della contabilità.

5. FINANZIAMENTI E PRINCIPI AMMINISTRATIVI

Art.15 **Composizione**

Il patrimonio dell'associazione è composto da:

- ✓ La tassa sociale annuali dei soci
- ✓ Offerte, lasciti e ogni altra forma spontanea di elargizione e donazione
- ✓ Ricavi di attività svolte da soci o enti pubblici e privati

Art.16 **Spese**

I membri di comitato svolgono il loro compito titolo di volontariato e gratuito, compreso le spese di viaggio, vitto e alloggio nei paesi ove vengono realizzati i progetti.

Art.17 **Esercizio contabile**

L'esercizio contabile si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

6. DISPOSIZIONI FINALI

Art.18 **Responsabilità**

Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'Associazione. E' esclusa la responsabilità personale dei soci.

Art.19 **Revisione degli statuti**

La revisione parziale o totale dei presenti statuti potrà aver luogo in qualsiasi momento su iniziativa del comitato o su domanda di un decimo dei soci dall'associazione. La revisione è accettata se i due terzi dei soci presenti all'assemblea generale sono favorevoli.

Art.20 **Scioglimento**

Lo scioglimento dell'**ASSOCIAZIONE ANA – UN PONTE CON IL TOGO** deve essere deciso da un'assemblea straordinaria, convocata espressamente a tale scopo. Per essere valida, la decisione di scioglimento deve essere approvata dai tre quarti dei membri presenti.

L'assemblea straordinaria decide la destinazione dell'eventuale saldo attivo, che andrà totalmente suddiviso in favore di una o più associazioni aventi finalità umanitarie simili e al beneficio dell'esenzione fiscale.

Art.21 **Iscrizioni**

Il comitato può richiedere l'iscrizione dell'Associazione a Registro di commercio.

Art.22 **Norme suppletorie**

Per quanto non previsto nel presente statuto, fanno stato le norme imperative suppletorie del CCS (Art. 60 e segg. del Codice civile Svizzero)

Art.23 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto è stato letto ed approvato nell'ambito dell'assemblea costitutiva del 27 aprile 2018 ed entra in vigore in tale data.

Modifiche:

Art. 20 durante l'assemblea ordinaria svoltasi a Maggia il 10 maggio 2019, con voto unanime.

Il presidente



.....

Il segretario



.....

Maggia, 10 Maggio 2019